

Procedimento n. 2152/2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

Sottosezione Lavoro e Previdenza

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

CON AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il Giudice del lavoro;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020 n. 27;

visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (*“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (*“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*) ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante <<Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*



epidemiologica da COVID-19>>, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante <<Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>”;

visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

visto il decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

visto il decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

visto il decreto- legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

visto il decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

visto il provvedimento del Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Potenza del 28 ottobre 2020;

visto il decreto del Presidente del Tribunale di Potenza n. 78 del 12 novembre 2020; n. 9 del 26 gennaio 2021; n. 44 del 27 aprile 2021 e n. 65 del 02 settembre 2021;

visto il decreto n. 102 del 27 dicembre 2021 del Presidente Vicario del Tribunale di Potenza;

considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

letto il ricorso;

letti l'art. 415 e segg. c.p.c.;



letto l'art. 151 c.p.c.;

ritenuto che nel caso in esame sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione;

FISSA

udienza di discussione il 24/01/2023 alle ore 10:30.

DISPONE

che copia del ricorso sia notificata in uno al presente decreto a cura del ricorrente nel termine di cui all'art. 415 commi 5 e 6 c.p.c. alla parte resistente;

DISPONE

che parte ricorrente pubblichi un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti: 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3) l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente; 4) il testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

AVVISA

il convenuto che ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito, in cancelleria, di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; tale memoria dovrà contenere, inoltre, tutte le difese sui fatti affermati dall'attore, in essa devono essere indicati, a pena di decadenza, i mezzi di prova di cui il convenuto intende avvalersi ed in particolare i documenti, che vanno contestualmente depositati.

DISPONE

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da denominarsi "*note di trattazione scritta*" (o dicitura similare) e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, formulate anche tramite il rinvio a quelle già espresse negli atti depositati;

ASSEGNA

alle parti termine sino al 18 gennaio 2023 per il deposito telematico di note scritte;

INVITA

i procuratori delle parti, nel caso in cui il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;



AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio sulle istanze e conclusioni rassegnate dalle parti e necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il Giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che, qualora la parte convenuta o intervenuta si costituisca il giorno della prima udienza, o comunque dopo la scadenza dei termini di cui sopra, il giudice, al fine di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa, rinvierà la causa fatti salvi i diritti di prima udienza, concedendo un termine non inferiore a giorni tre per il deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni previste per la fase di riferimento e senza inutili ripetizioni di quanto già richiesto ed eccepito in precedenti atti;
- che il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e che, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli 181 e 309 c.p.c.;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "*trattazione scritta*".

Potenza, 12/09/2022.

Il Giudice del Lavoro

Rosalba De Bonis

